



COMUNE DI ADRO

PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con delibera del Consiglio comunale n. 23 del 29/09/2014
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 41 del 04/12/2014
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 29/03/2021
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 28/04/2022
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 7 del 27/03/2023
Modificato con delibera del Consiglio comunale n. 46 del 19/12/2024

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tariffa comunale sui rifiuti (TARI)

INDICE

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Soggetto attivo
- Art. 3. Presupposto per l'applicazione della tariffa
- Art. 4. Soggetti passivi
- Art. 5. Determinazione superficie imponibile
- Art. 6. Determinazione della tariffa
- Art. 7. Articolazione della tariffa
- Art. 8. Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 9. Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 10. Maggiorazioni tariffarie
- Art. 11. Esclusioni
- Art. 12. Riduzioni
- Art. 13. Agevolazioni sulla parte variabile della tariffa
- Art. 14. Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 15. Tariffa giornaliera
- Art. 16. Dichiarazione
- Art. 17. Versamenti
- Art. 18. Funzionario Responsabile
- Art. 19. Accertamento
- Art. 20. Sanzioni
- Art. 21. Riscossione cattiva
- Art. 22. Rimborsi
- Art. 23. Interessi
- Art. 24. Versamento minimo
- Art. 25. Rateizzazione dei pagamenti
- Art. 26. Interventi straordinari in caso di eventi calamitosi ed emergenze sanitarie
- Art. 27. Entrata in vigore e approvazioni

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale, d'ora in avanti denominata IUC, istituita dall'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, per quanto concerne la componente relativa alla tassa sui rifiuti, d'ora in avanti denominata TARI.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura corrispettiva sulla base di quanto indicato nel comma 668 dell'art. 1 della Legge 147/13, intendendo con il presente regolamento confermare l'applicazione della predetta tariffa, in considerazione del sistema di misurazione adottato, basato sulla reale quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e utilizzando criteri volumetrici o ponderali.
3. La tariffa comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Soggetto attivo

1. La tariffa è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla stessa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dalla tariffa.

Art. 3. Presupposto per l'applicazione della tariffa

1. Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Sono escluse dalla tariffa:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica

costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tariffa.

Art. 4. Soggetti passivi

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento.
2. Sussiste un vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tariffa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tariffa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 5. Determinazione superficie imponibile

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI

rimane quella calpestable anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR n. 138/1998.
5. Sono escluse dall'utilizzo della superficie imponibile, di cui al presente articolo, le sole unità immobiliari utilizzate dalle istituzioni scolastiche statali, alle quali si applica la disciplina di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge n. 31/2008. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la tariffa corrispettiva sui rifiuti e sui servizi.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 6. Determinazione della tariffa

1. L'entrata comunale è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o conduzione dei locali ed aree. La cessazione dell'occupazione o detenzione dei locali e delle aree, nel corso dell'anno, decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui viene presentata la denuncia della cessazione, debitamente accertata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui si sono verificate le stesse. In caso di variazioni che comportino una diminuzione di tariffa la decorrenza sarà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui viene presentata la denuncia di variazione.
5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. La tariffa è determinata sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
7. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

Art. 7. Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. Lo scostamento risultante a consuntivo fra il gettito della tariffa e i costi del servizio è riportato per intero nel Piano finanziario relativo all'esercizio successivo.
3. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
4. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i costi del servizio di smaltimento sono ripartiti fra le utenze domestiche e quelle non domestiche sulla base della rispettiva percentuale di partecipazione al gettito dell'anno precedente.

Al fine di garantire un corretto equilibrio fra le due componenti di utenza, si stabilisce che la percentuale di gettito da imputare alle utenze non domestiche non potrà comunque essere inferiore al limite del 40%, mentre quella delle utenze domestiche non potrà essere superiore al limite del 60%.

Art. 8. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrata al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. Il numero di componenti del nucleo familiare viene acquisito d'ufficio dall'anagrafe comunale al 1° gennaio e al 1° luglio di ogni anno e le variazioni vengono aggiornate con la medesima decorrenza. Per le nuove utenze viene

utilizzato il numero anagrafico di componenti risultante alla data di attivazione delle stesse.

3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti del nucleo familiare viene calcolato in base alla metratura dell'immobile secondo i seguenti parametri, salvo prova contraria a carico del contribuente:
 - a. fino a 30 mq. n. 1 componente
 - b. da 31 a 50 mq. n. 2 componenti
 - c. da 51 a 70 mq. n. 3 componenti
 - d. da 71 a 90 mq. n. 4 componenti
 - e. da 91 a 120 mq. n. 5 componenti
 - f. oltre i 120 mq. n. 6 componenti
4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
5. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza, espressa in chilogrammi.
6. Qualora il contribuente risulti avere una produzione di rifiuto indifferenziato/umido notevolmente inferiore alla media, verrà applicato un fisso, da stabilirsi annualmente con apposito atto di Giunta comunale. L'applicazione di tale fisso non avverrà qualora il contribuente abbia presentato idonea giustificazione attestante il motivo del mancato/ridotto conferimento del rifiuto.

Art. 9. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
2. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

3. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. La possibilità di assoggettare a più tariffe i locali di un complesso unitario sussiste unicamente nel caso in cui le attività esercitate presentino caratteristiche operative tali, che per la loro elevata incidenza, assumono rilevanza autonoma e siano pertanto ciascuna riconducibile in una specifica categoria di tariffa fra quelle previste dal DPR 158/1999.
4. Le aziende vitivinicole, non trovando la corrispondente categoria tra quelle indicate nelle Tabelle 3.a e 4.a di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, vengono associate alla categoria n. 21, denominata “Attività artigianali di produzione beni specifici”, con la quale sussiste maggiore analogia sotto il profilo della produzione dei rifiuti.
5. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati prodotta da ciascuna utenza, espressa in chilogrammi.
6. Qualora il contribuente risulti avere una produzione di rifiuto indifferenziato/umido notevolmente inferiore alla media, verrà applicato un fisso, da stabilirsi annualmente con apposito atto di Giunta comunale. L'applicazione di tale fisso non avverrà qualora il contribuente abbia presentato idonea giustificazione attestante il motivo del mancato/ridotto conferimento del rifiuto.

Art. 10. Maggiorazioni tariffarie

1. Alla TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992, nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Brescia.

Art. 11. Esclusioni

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;
 - e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
 - g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
 3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tariffa ai sensi del presente articolo verrà applicata la tariffa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.
 4. Sono altresì esclusi dalla tariffa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
 5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tariffa non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Art. 12. Riduzioni

1. Non sono soggette a tariffa le aree scoperte adibite a verde né quelle costituenti accessorio o pertinenza di locali assoggettabili a tariffa.
2. La tariffa è ridotta del 30 per cento, unicamente per la quota fissa, nel caso di:

- a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ad altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
 - c. locali, diversi dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che nel corso dell'anno vengano utilizzati per periodi che complessivamente non siano superiori a 183 giorni.
3. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
 4. L'utente è obbligato a denunciare entro 30 giorni il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui al comma 2; in difetto si provvede al recupero della tariffa a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria.
 5. La tariffa è ridotta, unicamente per la parte fissa, al 40% per i locali e le aree situati ad una distanza minima di 500 metri dal limite delle zone in cui il servizio viene espletato. Tale valore percentuale si riduce di tre punti per ogni ulteriori cento metri di distanza.
 6. La distanza indicata al comma 9 va determinata in base al più breve percorso stradale necessario per raggiungere il più vicino punto di raccolta dei rifiuti rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.
 7. La tariffa è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 13. Agevolazioni sulla parte variabile della tariffa.

1. Ai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani vengono applicate riduzioni della quota variabile della tariffa, proporzionalmente alle quantità di rifiuti che questi dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La riduzione non può superare il 10% del totale della quota variabile della tariffa. Al fine di beneficiare dell'agevolazione di cui al presente comma, il soggetto passivo deve presentare entro il 31 gennaio dell'annualità successiva apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti relativi all'attività di riciclo.

2. Alle associazioni di volontariato operanti sul territorio comunale viene concessa la possibilità di smaltire gratuitamente i rifiuti prodotti in occasione di una delle feste che ognuna di esse organizza normalmente durante l'anno. Annualmente, con apposito atto di Giunta Comunale, verranno individuate le associazioni alle quali si intende concedere la suddetta agevolazione.
3. L'agevolazione di cui al precedente comma è subordinata all'utilizzo esclusivo di stoviglie biodegradabili al 100%, compostabili e riportanti il marchio "Mater-Bi", durante tutto il periodo di svolgimento della festa. Al fine di poter smaltire gratuitamente i rifiuti prodotti, l'associazione dovrà presentare all'Ufficio protocollo del Comune, copia della fattura attestante l'acquisto delle stoviglie biodegradabili, con le caratteristiche in premessa citate.
4. La copertura delle agevolazioni di cui al presente articolo avviene attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Art. 14. Cumulo di riduzioni e agevolazioni.

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto al netto dell'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 15. Tariffa giornaliera

1. L'entrata si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 100%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tariffa da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Alla tariffa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, tutte le riduzioni e le agevolazioni previste nel presente

regolamento per la tariffa annuale, compresa la maggiorazione di cui all'art. 10 del presente regolamento.

Art. 16. Dichiarazione

1. La dichiarazione TARI deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio o cessazione del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree di cui all'art. 3.
2. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. Il modello di dichiarazione è reso disponibile presso il Servizio Tributi del comune, ovvero è scaricabile dal sito istituzionale del comune di Adro. Tale modello, debitamente compilato e firmato, deve essere consegnato a mano al Servizio Tributi del comune, che rilascerà ricevuta, oppure spedito per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure trasmesso tramite PEC.
4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tariffa; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al comma 1.
5. Non è necessario presentare la dichiarazione nel caso di variazione dei componenti del nucleo familiare delle utenze domestiche, in quanto i relativi dati vengono acquisiti d'ufficio dall'anagrafe comunale.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 17. Versamenti

1. Il versamento della tariffa è effettuato secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 (modello F24) oppure tramite bollettino di conto corrente postale.
2. Il versamento della tariffa, è effettuato a consuntivo in due rate semestrali, da emettere entro il mese di novembre (relativa al primo semestre) ed entro il mese di aprile dell'anno successivo (relativa al secondo semestre).

Art. 18. Funzionario Responsabile

1. Il comune designa il funzionario responsabile, cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di

sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tariffa stessa.

Art. 19. Accertamento

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione della tariffa.
4. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili alla tariffa, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
5. Qualora un contribuente risulti avere una produzione di rifiuti notevolmente inferiore alla media, il soggetto gestore del servizio può rivolgere allo stesso richiesta di chiarimenti in merito, da produrre mediante dichiarazione scritta. Nel caso in cui il contribuente non sia in grado di fornire idonee spiegazioni, verrà inserito a ruolo per un numero minimo di sacchi annui, da stabilirsi con apposito atto deliberativo.
6. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice civile.

7. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile alla tariffa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Art. 20. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della tariffa risultante dalla dichiarazione, si applica una sanzione pari al 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% della tariffa non versata, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 50% al 100% della tariffa non versata, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 19, comma 4, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento della tariffa, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.
6. Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 21. Riscossione coattiva

1. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 22. Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Fino al momento in cui non verranno impartite precise disposizioni normative che chiariscano sia le modalità operative di gestione delle pratiche di rimborso che i sistemi di interscambio dei dati tra lo Stato e il comune, verranno sospese tutte le operazioni riguardanti il rimborso di somme indebitamente versate allo Stato o compensazioni fra quote comunali e quote Statali.

Art. 23. Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 24. Versamento minimo

1. Non sono dovuti né versamenti né rimborsi per importi inferiori a € 12,00, comprensivo di eventuali sanzioni ed interessi.

Art. 25. Rateizzazione dei pagamenti

1. Il Funzionario Responsabile può concedere dilazioni nel versamento sia della TARI ordinaria che di quella derivante da avvisi di accertamento, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, in caso di situazioni di temporanea difficoltà del contribuente ad adempiere, previa relazione del Servizio sociale di questo comune.
2. La rateizzazione viene concessa con atto del funzionario responsabile, previa presentazione di istanza scritta.
3. L'utente decade dalla rateizzazione nel caso di ritardo superiore a 30 giorni nel versamento anche di una sola rata ed è obbligato al versamento dell'intero debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della predetta rata.

Art. 26. Interventi straordinari in caso di eventi calamitosi ed emergenze sanitarie

1. Qualora si verificano sul territorio comunale eventi eccezionali (terremoti, alluvioni, pandemie, gravi eventi di natura straordinaria, ecc.), che causino la perdita di vite umane, danni alle cose, al patrimonio e ingenti perdite economiche, è possibile differire i termini ordinari di versamento della TARI fino a un massimo di sei mesi, concedere una rateizzazione dell'importo dovuto in uno specifico periodo di riferimento, fino a un massimo di 12 mesi, ovvero adottare altri interventi di sostegno alle attività produttive e alla cittadinanza.
2. Al fine di garantire maggior tempestività di intervento in queste situazioni emergenziali, gli atti deliberativi di cui al precedente comma 1 vengono adottati dalla Giunta comunale, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente e dal presente regolamento e comunicati al Consiglio comunale alla prima seduta utile.

Art. 27. Disposizioni finali ed efficacia

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2014.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.